

Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares
(Analir) e altri
contro
Administración General del Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo — Condizioni per la concessione e il mantenimento in vigore di una previa autorizzazione amministrativa — Applicazione concomitante delle modalità di imposizione di obblighi di servizio pubblico e di contratto di servizio pubblico»

Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo, presentate il 30 novembre
2000 I-1274
Sentenza della Corte 20 febbraio 2001 I-1295

Massime della sentenza

1. *Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Servizi regolari di cabotaggio marittimo — Assoggettamento a previa autorizzazione amministrativa — Inclusione, tra le condizioni di concessione e di mantenimento in vigore di tale autorizzazione, di una condizione che consenta di controllare la solvibilità dell'armatore — Ammissibilità — Presupposti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3577/92, artt. 1 e 4]

2. *Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Servizi regolari di cabotaggio marittimo — Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio pubblico — Applicazione concomitante di tali due modalità — Ammissibilità — Presupposti*

(Regolamento del Consiglio n. 3577/92, artt. 2, punto 3, e 4, n. 1)

1. Il combinato disposto degli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), consente di assoggettare la prestazione di servizi regolari di cabotaggio marittimo verso le isole, in provenienza dalle isole, nonché fra le isole stesse, all'ottenimento di una previa autorizzazione amministrativa soltanto qualora:

— possa essere dimostrata l'esistenza di un'effettiva esigenza di servizio pubblico a causa dell'insufficienza dei servizi regolari di trasporto in una situazione di libera concorrenza;

— sia parimenti dimostrato che tale regime di previa autorizzazione amministrativa è necessario e proporzionato allo scopo perseguito;

— siffatto regime sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo alle imprese interessate.

Peraltro, il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro possa includere tra le condizioni di concessione e di mantenimento in vigore di una previa autorizzazione amministrativa come mezzo per imporre obblighi di servizio pubblico ad un armatore comunitario una condizione che consenta di valutare la sua solvibilità, quale il requisito secondo cui quest'ultimo deve essere in regola con il pagamento dei suoi oneri tributari o previdenziali, dando così allo Stato membro la possibilità di controllare la «capacità di fornitura del servizio» di tale armatore, purché siffatta condizione sia applicata in base a criteri non discriminatori.

(v. punti 40, 51 e dispositivo 1-2)

2. L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3577/92, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), deve essere interpretato nel senso che consente ad uno Stato membro, per una stessa linea o per una stessa rotta, di imporre obblighi di servizio pubblico ad imprese di navigazione e di stipulare in maniera concomitante con altre imprese contratti di servizio pubblico

ai sensi dell'art. 2, punto 3, del detto regolamento, per la partecipazione allo stesso traffico regolare verso le isole, in provenienza dalle isole, nonché fra le isole stesse, purché possa essere dimostrata un'effettiva esigenza di servizio pubblico e nella misura in cui tale applicazione concomitante sia effet-

tuata in base a criteri non discriminatori e sia giustificata rispetto all'obiettivo di interesse pubblico perseguito.

(v. punto 71 e dispositivo 3)